

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2101

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAMIANO, GNECCHI, BELLANOVA, ALBANELLA,
CINZIA MARIA FONTANA, GIORGIO PICCOLO**

Modifica all'articolo 28 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di trattamento di quiescenza dei membri del Governo

Presentata il 18 febbraio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende porre fine a una palese iniquità, che deriva dall'estensione ai membri del Governo dell'applicazione delle disposizioni concernenti il personale dirigente dello Stato, ai fini del trattamento di quiescenza.

L'equiparazione generalizzata, ai fini dell'entità del trattamento di quiescenza, del periodo trascorso con assunzione di responsabilità di Governo al servizio reso nelle carriere direttive degli impiegati civili dello Stato, sancita dall'articolo 28, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 (testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), appare, infatti, del tutto in-

giustificata: se ciò può avere un senso per i dipendenti pubblici, già titolari di una posizione previdenziale nelle carriere direttive dello Stato, ai quali vengono poi attribuiti ruoli di Governo, una simile disposizione non trova una logica motivazione nei casi in cui il membro dell'esecutivo non provenga dall'amministrazione dello Stato, atteso che esso si trova a beneficiare, sulla base della mera titolarità di una carica politica, di trattamenti previdenziali totalmente sganciati dalla propria storia contributiva.

La stessa disposizione recata dall'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, in base alla quale l'assunzione di responsabilità di Governo da parte di dipendenti

dello Stato o di altri enti pubblici non comporta modifiche del trattamento di quiescenza spettante nella qualifica di appartenenza, dimostra come l'intento del legislatore fosse quello di prevedere un meccanismo di tutela nei confronti del dipendente pubblico, non certo quella di riconoscere un privilegio in capo ad un membro di Governo, a prescindere dal suo settore professionale di provenienza. Il citato articolo 7, dunque, è più che meritevole di essere mantenuto in vigore, a differenza dei commi primo e secondo del sopra richiamato articolo 28, che vanno soppressi.

La presente proposta di legge interviene, infatti, su una disposizione immotivata, che ha conosciuto negli anni un'applicazione spesso disinvolta, legittimando l'erogazione di prestazioni previdenziali assolutamente esagerate, soprattutto se si tiene conto della particolare congiuntura storica ed economica — caratterizzata da enormi problematiche occupazionali e produttive — che impone alla collettività e ai lavoratori sacrifici sempre maggiori, anche in ambito pen-

sionistico, laddove le prestazioni tendono ad assottigliarsi a fronte di un innalzamento dei requisiti di età.

Per tali ragioni, anche in un'ottica di pacificazione sociale e in nome di una più equa distribuzione delle risorse, appare doveroso ricondurre a una maggiore proporzionalità contributiva — sulla base del regime ordinario — la posizione previdenziale dei membri del Governo, rapportandola più fisiologicamente alla carriera professionale svolta da ciascuno di essi, senza il riconoscimento di alcun tipo di *surplus* previdenziale privilegiato, disancorato dall'anzianità contributiva.

L'intervento in oggetto, oltre a rimuovere una palese forma di privilegio oggi esistente a vantaggio di pochi, abrogando — con un unico semplice articolo — i commi primo e secondo dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, appare, peraltro, suscettibile di produrre risparmi di spesa — seppur limitati, tenuto conto della ristretta platea dei beneficiari — e non richiede, pertanto, alcuna forma di copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 28 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono abrogati.

€ 1,00



17PDL0027050